

**ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024 I SOGGETTI ISA E FORFETTARI POSSONO DEFINIRE
ANTICIPATAMENTE LE IMPOSTE SUI REDDITI DEL BIENNIO 2024-2025**

I contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e coloro che rientrano nel regime dei forfetari possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 (art. 17 della L. 111/2023): accettando il reddito calcolato dall'Agenzia delle Entrate, per i primi nel biennio 2024-2025, e nel solo anno 2024 per i secondi, **IRPEF, IRES e IRAP saranno determinate sul reddito stabilito e risulterà ininfluente il reddito effettivamente conseguito.**

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

CARATTERISTICHE**Soggetti interessati**

Possono fruire dell'istituto i **contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA**, ovvero con ricavi o compensi fino a 5.164.559,00 euro, e coloro che aderiscono al regime dei **forfetari**, indipendentemente dall'attività e dalla tipologia societaria adottata.

Possono quindi beneficiare dell'istituto imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell'art. 5 del TUIR, società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.

La proposta dell'Agenzia

L'importo proposto dall'Agenzia viene determinato in maniera automatizzata, attraverso l'utilizzo di un **software che si basa sul reddito dichiarato dal contribuente nel precedente triennio 2021 – 2023**. La componente di maggior incidenza è comunque il reddito 2023, che dovrà essere comunicato al netto delle componenti straordinarie.

La comunicazione dei dati rilevanti, la formulazione della proposta e la relativa accettazione sono contenute:

- nel quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- nella sezione VI del quadro LM del Modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i forfetari.

L'accettazione si effettua con l'invio del modello REDDITI 2024, da effettuare entro il 31 ottobre 2024.

La tassazione del reddito concordato

Viene prevista un'**imposizione agevolata sulla quota di reddito 2024 e 2025 che eccede il reddito 2023**.

Tale quota è assoggettata ad un'imposta sostitutiva variabile a seconda del punteggio ISA ottenuto nel periodo d'imposta 2023, ovvero:

- 10% per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA compreso fra 8 e 10;
- 12% per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 15% per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA inferiore a 6;

L'imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 è applicata ai contribuenti forfetari con l'aliquota del 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

Condizioni da rispettare

Il concordato preventivo biennale è impedito nelle seguenti circostanze:

- presenza al 31/12/2023 di debiti tributari o contributivi passati in giudicato, superiori complessivamente ad euro 5.000;
- omessa presentazione di una sola dichiarazione dei redditi nel triennio 2021 – 2023;

- aver ricevuto condanne per reati tributari commessi nel triennio 2021 – 2023;
- aver conseguito nel 2023 redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile per una percentuale superiore al 40% (condizione per i soli contribuenti ISA);
- aver aderito nel 2024, prima dell'accettazione della proposta di concordato preventivo, al regime forfetario (condizione per i soli contribuenti ISA);
- aver iniziato l'attività nel 2023;
- essere stati interessati nel 2024, prima dell'accettazione della proposta di concordato preventivo, da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o conferimenti o aver subito modifiche della compagine sociale (condizione per i soli contribuenti ISA).

Vantaggi per i soggetti ISA

Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici previsti dal "regime premiale", quali **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione o il rimborso di crediti inferiori** a specifici importi, l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative, l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, **l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell'attività di accertamento** e l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito.

Cessazione del concordato

Il concordato perde efficacia nel caso di:

- modifica dell'attività rispetto a quella precedentemente esercitata;
- adesione al regime forfetario se in precedenza si era soggetto ISA;
- effettuazione di specifiche operazioni straordinarie;
- superamento di ricavi pari ad € 7.746.853,50 (soggetti ISA) o € 150.000,00 (forfetari);
- cessazione dell'attività.

Il concordato cessa nel periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.

Circostanze eccezionali sfavorevoli

Specifiche circostanze **eccezionali** determinanti **minori redditi** effettivi o un minor valore della produzione netta effettiva **superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato** provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Decadenza del concordato

In alcuni casi, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione, si decade dal concordato preventivo per **entrambi i periodi d'imposta**.

Le cause di decadenza si possono riassumere nelle seguenti categorie:

- emersione a seguito di controlli o successivi invii di modelli integrativi, di minori redditi o ricavi (dipende dalla singola causa) in maniera superiore al 30% di quelli comunicati;
- il venire meno o la manifesta originale insussistenza dei requisiti necessari per l'accesso all'istituto;
- la commissione di predeterminati reati tributari.

Restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Aggiornato al 2 ottobre 2024